

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) DE CAROLIS	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) LEPROUX	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) OLIVIERI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MONTESI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore OLIVIERI GUSTAVO

Nella seduta del 20/03/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente, titolare di un conto corrente affidato, lamenta la illegittima applicazione, da parte della banca resistente, di interessi e di commissioni non dovute, senza peraltro indicare i singoli addebiti ai quali tali doglianze si riferiscono.

La banca resistente, dal canto suo, ritiene legittimo il proprio operato, in quanto il calcolo delle commissioni sarebbe stato effettuato conformemente ai criteri indicati nel contratto e ben noti al ricorrente. L'intermediario sottolinea inoltre la genericità della domanda, di cui chiede comunque il rigetto.

DIRITTO

Il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in quanto, a prescindere dalla genericità degli addebiti in esso contenuti, manca del tutto la corrispondenza tra il contenuto del ricorso e quello del preventivo reclamo presentato all'intermediario.

Infatti, mentre il presente ricorso ha ad oggetto, come rilevato, la (asserita) illegittima applicazione di interessi e commissioni non dovuti, il reclamo presentato all'intermediario verteva in tema di mancato riscontro della banca ad una precedente proposta di piano di rientro avanzata dal ricorrente.

Orbene, le "Disposizioni di procedura" che regolano il funzionamento di questo Collegio dispongono che *"Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario.[...]il ricorso deve avere ad oggetto la medesima questione esposta nel reclamo"*.

In relazione alla conformità tra reclamo e ricorso, in una controversia analoga, l'ABF ha ulteriormente precisato che *"l'oggetto del ricorso non possa estendersi oltre i confini delineati in sede di reclamo, ove il motivo di ulteriore doglianza sia già avanzabile in sede di reclamo, con la sola eccezione di estensioni relative allo stesso evento dedotto in ricorso, ma appreso solo successivamente dal ricorrente"* (in questo senso v. Collegio di Milano, decisione 300/2011)." (Collegio di Milano, Decisione 6265/2014).

Pacifico è infine che il motivo d'inammissibilità di cui si discute possa essere rilevato anche d'ufficio.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA